ITALIANO

REGOLAMENTO

DELLA FONDAZIONE PAT SCHAFHAUSER

1. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

1. La Fondazione Pat Schafhauser è regolata dall'atto di fondazione, dal presente regolamento e dagli art. 80 ss. CC.
2. Fondatrice è la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio (SEHV), oggi Swiss Ice Hockey Federation.

Art. 2

1. La sede della Fondazione è a Glattbrugg.

Art. 3

1. La Fondazione ha come scopo quello di sostenere finanziariamente persone cadute in uno stato di bisogno a causa della pratica dello sport del disco su ghiaccio; di finanziare progetti idonei alla prevenzione degli infortuni nello sport del disco su ghiaccio, alla riabilitazione dopo infortuni subiti nella pratica del disco su ghiaccio e in genere a favorire il promovimento della salute; di appoggiare altri progetti utili allo sport del disco su ghiaccio, rispettivamente alla promozione della salute, attraverso il reddito del proprio patrimonio e secondo le decisioni del Consiglio di fondazione.
2. I destinatari non possono comunque far valere alcuna pretesa alle prestazioni di cui all'art. 3 cpv. 1.
3. Sostegno dei fautori: sostegno per i membri dell'Associazione dei fautori (AF) secondo il piano di prestazioni allestito separatamente.
4. In nessun caso le prestazioni devono essere destinate a scopi amministrativi, esse vanno assegnate direttamente giusta la loro destinazione. Allo scopo, il Consiglio di fondazione è autorizzato a vincolare le prestazioni a determinate condizioni.
5. Di principio il patrimonio della Fondazione non dev'essere intoccato.
6. Il Consiglio di fondazione non è tenuto a destinare la totalità delle entrate di un anno per prestazioni, ma può procedere alla formazione di riserve.

Art. 4

1. La Fondatrice devolve alla Fondazione un capitale di CHfr. 75'000.--.
2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato attraverso altre fonti di entrate, che tuttavia non possono essere vincolate a condizioni contrarie allo scopo della Fondazione.
3. Il patrimonio della Fondazione ed i relativi proventi, fatta eccezione per le spese della relativa gestione amministrativa, possono essere utilizzati unicamente nel quadro dello scopo della Fondazione.
4. Il Consiglio di fondazione gestisce il patrimonio della Fondazione secondo il suo prudente giudizio.

2. ORGANIZZAZIONE

Art. 5

1. Sono organi della Fondazione:
   - il Consiglio di fondazione
   - l'Amministrazione
   - l'Ufficio di revisione.

Art. 6

1. La Fondazione viene amministrata da un Consiglio di fondazione composta da 4 (quattro) a 11 (undici) membri, di cui i primi quattro devono rivestire di persona la funzione di:
   1. membro del Consiglio di amministrazione della SIHF
   2. un presidente della Fondazione
   3. un rappresentante dei giocatori
   4. un rappresentante degli arbitri
   5. un rappresentante dello sport amatoriale
   6. un rappresentante dello sport professionistico.

   I possibili membri da 2 a 11 devono avere affinità con il disco su ghiaccio, ma non devono rivestire una funzione presso un Club o la Federazione.
2. La Fondatrice nomina i primi membri del Consiglio di fondazione e di poi tutti i membri vengono nominati, con riguardo dell'art. 6 cpc. 1, dal Consiglio di amministrazione della SIHF su proposta di almeno 4 membri del Consiglio di fondazione.

Art. 7

1. La durata in carica dei membri del Consiglio di fondazione è di un anno.
2. Il mandato è considerato rinnovato tacitamente, se i membri non sono sostituiti entro un mese dalla scadenza del loro mandato.
3. L'attività del Consiglio di fondazione è svolta a titolo onorifico, motivo per cui non vengono indennizzati nemmeno i relativi costi.

Art. 8

Al Consiglio di fondazione competono tutti i compiti che la legge, l'atto di fondazione o il regolamento non conferiscono ad altri organi ed in particolare:

a) l'accettazione di conferimenti a favore della Fondazione
b) l'acquisto, la vendita e la messa in pegno di beni mobili e immobili nel quadro dello scopo e dell'amministrazione del patrimonio della Fondazione
c) l'approvazione dei conto dell'esercizio annuale e la decisione sulle prestazioni nel quadro dello scopo della Fondazione
d) la designazione delle persone che sono autorizzate a rappresentare la Fondazione e la regolamentazione del diritto di firma
e) la nomina e la revoca dell'Ufficio di revisione

f) l'adozione e la modifica del regolamento.

Art. 9

1. Il Consiglio di fondazione nomina fra i suoi membri un vice presidente e un segretario. Al posto di un segretario può essere nominato un amministratore. L'amministratore può, ma non deve essere membro del Consiglio di fondazione.
2. L'amministratore gestisce gli affari su mandato del Consiglio di fondazione, dà un seguito alle relative decisioni e presenta regolarmente tramite e-mail il rendiconto del suo operato al Consiglio di amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di amministrazione avviene da parte del presidente ogni qualvolta lo richiedono gli affari, ma almeno una volta all'anno.
4. In caso di impedimento del presidente, il vicepresidente ne assume i compiti e in caso di impedimento anche di questi gli stessi sono assunti dal membro del Consiglio di fondazione più anziano di carica.
5. La convocazione del Consiglio di fondazione avviene almeno quindici giorni prima della tenuta della seduta, con l'indicazione delle trattande.
6. Il Consiglio di fondazione può deliberare in modo giuridicamente valido soltanto se è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.
7. Con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione le decisioni possono essere adottate in via di corrispondenza.
8. Di regola le sedute del Consiglio di fondazione hanno luogo presso la sede della Fondazione.

Art. 10

1. L'Ufficio di revisione viene nominato dal Consiglio di fondazione. Esso si compone di una o più persone autorizzate per tale funzione; il mandato può essere conferito anche ad una società fiduciaria.
2. L'Ufficio di revisione è nominato per la durata di un anno e può essere rinnovato.

Art. 11

1. L'Ufficio di revisione esamina i conti annuali nonché il bilancio della Fondazione e sottopone al Consiglio di fondazione un rapporto scritto entro sei mesi dalla chiusura di ogni anno di esercizio.

3. ANNO D'ESERCIZIO

Art. 12

1. L'esercizio annuale inizia il 1° maggio e finisce il 30 aprile dell'anno successivo.

Pat Schafhauser

4. SOPPRESSIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 13

1. La Fondazione dev'essere soppressa quando il suo scopo diviene irrealizzabile.
2. La decisione di soppressione dev'essere presa dal Consiglio di fondazione all'unanimità.
3. Il Consiglio di fondazione determina la destinazione del patrimonio della Fondazione, che va comunque utilizzato secondo lo scopo da essa perseguito.

Il presente regolamento è stato adattato giusta la decisione del Consiglio di fondazione del 7 settembre 2020 e sostituisce quello del 30 agosto 2019.

Nel caso di dubbio sull'interpretazione e il contenuto degli statuti, solo la versione tedesca fa stato.

Glattbrugg, 20 settembre 2020

Il Presidente:

Fabio Oetterli

Presidente del Consiglio di fondazione
della Fondazione Pat Schafhauser

Un membro:

Beat Kaufmann

Membro del Consiglio di fondazione
della Fondazione Pat Schafhauser